Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sàbato, 2 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1235.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 152 e seguenti, relativi ai corsi di laurea in scienze agrarie e in scienze della produzione animale sono soppressi e, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 152. — La facoltà di agraria conferisce la laurea in « scienze agrarie » e « scienze della produzione animale ».

Per la laurea in scienze agrarie la durata del corso degli studi è di cinque anni. Tale corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico », « zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo tra quelli attivati nel manifesto annuale degli studi non oltre il termine del secondo anno.

Per la laurea in scienze della produzione animale la durata del corso è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 153. — Per il conseguimento della laurea in scienze agrarie sono discipline comuni a tutti gli indirizzi le seguenti:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;

2) biochimica agraria;

3) botanica generale;

3,5) botanica sistematica (semestrale);

4,5) chimica;

5,5) chimica del suolo;

6,5) fisica;

7,5) genetica agraria;

8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;

9,5) matematica;

10) zoologia generale agraria (semestrale);

11) agronomia generale;

12) coltivazioni arboree;

13) coltivazioni erbacee;

14) costruzioni rurali e topografia;

15) economia e politica agraria;

16) estimo rurale e contabilità;

17) industrie agrarie;

17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);

18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);

18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);

19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;

20,5) zootecnica;

— accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate nel manifesto annuale degli studi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 154. — Sono discipline caratterizzanti gli indirizzi del corso di laurea in scienze agrarie:

Indirizzo « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);

21) arboricoltura speciale (semestrale);

— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);

22) fisiologia delle piante coltivate;

22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);

23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);

23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;

25) orticoltura (semestrale) (*);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »);

(*) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite nel manifesto annuale degli studi con corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in trentuno il numero complessivo delle annualità.

Indirizzo « tecnico-economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
24) economia del mercato dei prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
22) foraggicoltura (semestrale);
22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
23,5) nutrizione e alimentazione animale;
— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);
24,5) zootecnica speciale I;
25,5) zootecnica speciale II.

Art. 155. — Per il conseguimento della laurea in scienze agrarie, ognuno dei nominati indirizzi è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelte dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 156. — I. *Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie.*

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Ampelografia
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura
Aviconiglicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microorganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica della fermentazione
Chimica delle sostanze naturali

Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica enologica
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione e associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali ed elementi di topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci

Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora mellifora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Impianti speciali irrigui ed automazione
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari e vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta biologica e integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazzione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Metodologie e sistemi fisici per l'agricoltura
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Princìpi di economia agraria
Princìpi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura e utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Selvicoltura
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica di lotta alle malerbe
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecno ogia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli affluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazioni forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia generale agraria
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

II. *Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari*

Area n. 1 - AGRONOMIA

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue
Tecnica di lotta alle malerbe

Area n. 2 - BOTANICA

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE

Agrumicoltura
Ampelografia
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Selvicoltura
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali ed elementi di topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Metodologie e sistemi fisici per l'agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMICO-ESTIMATIVA

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e subtropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura e utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazioni forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA AGRARIA

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifora e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia generale agraria
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura

Area n. 8 - FISICA

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - IDRAULICA AGRARIA

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà di agraria)
Impianti speciali irrigui ed automazione
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - INDUSTRIE AGRARIE

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica enologica
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 - LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante

Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosione e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Aviconiglicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Art. 157. — Nel corso di laurea in scienze agrarie gli insegnamenti di cui all'art. 156 possono essere integrati da dimostrazioni pratiche, esercizi di laboratorio, visite di istruzione secondo quanto indicato nel manifesto annuale degli studi.

Art. 158. — L'insegnamento per ogni disciplina si svolge in almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, in giorni diversi. E' in facoltà dei professori ufficiali e dei liberi docenti di trasformare un certo numero di lezioni in colloqui, conferenze, ecc.

Art. 159. — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e aver superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 160. — Gli insegnamenti per la laurea in scienze della produzione animale sono i seguenti:

Fondamentali del primo biennio:

1) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) anatomia degli animali domestici;
3) botanica generale;
4) chimica;
5) principi di economia politica e di statistica;
6) estimo rurale e contabilità;
7) fisiologia degli animali domestici;
8) biochimica;
9) patologia generale comparata;
10) zoologia generale;
11) alimentazione animale;
12) genetica animale e zootecnica generale.

Fondamentali del secondo biennio:

1) avicoltura;
2) coltivazione e conservazione dei foraggi;
3) igiene veterinaria;
4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
6) microbiologia agraria e tecnica;
7) economia e politica agraria;
8) zooeconomia;
9) zootecnica speciale (biennale);
10) zoognostica.

Complementari:

1) chimica agraria;
2) edilizia zootecnica;
3) entomologia agraria (semestrale);
4) fisica;
5) fisioclimatologia (semestrale);
6) immunogenetica (semestrale);
7) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) microbiologia dei prodotti zootecnici;
9) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
10) organizzazione del lavoro (semestrale);

11) fisiopatologia della riproduzione;

12) parassitologia;

13) patologia vegetale (semestrale);

14) tecnica mangimistica;

15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);

16) idrobiologia; piscicoltura (semestrale);

17) matematica;

18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

19) igiene zootecnica;

20) patologia aviare (semestrale);

21) controllo ambientale e tecnica della climatizzazione degli allevamenti (semestrale);

22) organizzazione e gestione delle industrie zootecniche;

23) economia della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale);

24) chimica analitica strumentale (semestrale);

25) elementi di chimica fisica (semestrale);

26) enzimologia (semestrale);

27) principi di fisica tecnica (semestrale);

28) coniglicoltura, animali da pelliccia e da laboratorio (semestrale).

Art. 161. — I provvedimenti relativi agli insegnamenti delle materie sottoelencate verranno adottati dalla facoltà di agraria di concerto col consiglio di facoltà di medicina veterinaria:

Insegnamenti fondamentali:

1) anatomia degli animali domestici;

2) fisiologia degli animali domestici;

3) biochimica;

4) alimentazione animale;

5) zootecnica speciale;

6) genetica animale e zootecnica generale;

7) igiene veterinaria;

8) zoognostica;

9) patologia generale comparata.

Insegnamenti complementari:

1) immunogenetica (semestrale);

2) fisiopatologia della riproduzione;

3) parassitologia;

4) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

5) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);

6) patologia aviare (semestrale);

7) igiene zootecnica.

Art. 162. — I seguenti insegnamenti oltre alle lezioni comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:

1) anatomia degli animali domestici;

2) biochimica;

3) chimica;

4) agronomia generale e coltivazioni erbacee;

5) microbiologia agraria e tecnica;

6) economia e politica agraria;

7) meccanica agraria con applicazioni di disegno;

8) zootecnica generale;

9) zootecnica speciale;

10) avicoltura;

11) alimentazione animale;

12) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

13) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;

14) estimo rurale e contabilità;

15) fisiopatologia della riproduzione;

16) zooeconomia;

17) coltivazione e conservazione dei foraggi;

18) igiene veterinaria.

Art. 163. — Modifiche agli articoli 161 e 162 saranno effettuate previa intesa con la facoltà di medicina veterinaria dello stesso Ateneo.

Art. 164. — La scelta delle materie complementari sarà effettuata dallo studente in accordo con un professore di ruolo della facoltà, non oltre l'inizio del secondo anno di corso, secondo uno schema predisposto dal docente al fine di indirizzare lo studente stesso verso un dato orientamento entro il quale sarà scelta la dissertazione di laurea.

E' ammesso il cambiamento di indirizzo da convenirsi con altro docente di ruolo con rettifica del piano delle materie complementari. Tra la data del cambiamento e quella della laurea deve decorrere un periodo di tempo che include un intero ciclo di lezioni.

E' ammesso il cambiamento di indirizzo con vincolo di sostenere gli esami nelle materie complementari attinenti il nuovo indirizzo prescelto; il passaggio al nuovo indirizzo sarà quindi concordato sempre con un professore della facoltà e con opportune integrazioni di corsi.

Art. 165. — Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e sostenuto gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei complementari a corso annuale (due semestrali equivalgono ad uno annuale). L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su argomento pertinente ad uno degli insegnamenti seguiti. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze della produzione animale.

Art. 166 - *Norme comuni ad entrambi i corsi di laurea.* — Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove scritte o da prove pratiche.

Art. 167. — Gli esami di profitto si danno per singoli insegnamenti. L'ammissione agli esami per gli insegnamenti che sono impartiti presso altre facoltà è regolata dalle disposizioni in esse vigenti. Per le materie dei corsi propri della facoltà di agraria l'ammissione agli esami è regolata dalle disposizioni stabilite dai consigli di corsi di laurea della facoltà medesima. Gli stessi consigli possono consentire l'ammissione degli studenti di ciascuno dei due corsi di laurea agli esami dell'altro corso.

Art. 168. — Per gli studenti o i laureati provenienti da altre facoltà o scuole il consiglio di facoltà stabilisce quali corsi già frequentati e quali esami già sostenuti siano da considerarsi equipollenti a quelli della facoltà di agraria e determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1984
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 274

LEGGE 31 maggio 1984, n. **190.**

Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, la proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla bandiera della Guardia di finanza può essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante invio, con la relativa documentazione, alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche di partigiano e delle decorazioni al valor militare del Ministero della difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI —
SPADOLINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 1984.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 novembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1985 devono essere a forma rettangolare con i lati rispettivamente di mm 23 e di mm 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1985;
b) imposta cani ed indicazione della categoria;
c) numero;
d) denominazione del comune.

Art. 2.

Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 1.400 (millequattrocento) comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 4.

Per l'ordinanzione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(2838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inteco, in Gorizia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 3 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria telecomando e trasmissioni Dolomiti, in Caldonazzo (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 5 aprile 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria telecomando e trasmissioni Dolomiti, in Caldonazzo (Trento), è prolungata al 5 luglio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura del Friuli, in Porcia (Pordenone), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domizia, con sede e stabilimento in Roma, ora S.p.a. Imea, è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dynawatt S.p.a. (ex Metalsud), con sede e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Capasso di Roma, è prolungata al 10 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Avio Interiors S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata al 10 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Somma S.r.l., con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor cavi Italia, con sede in Latina e stabilimento in Umbertide (Perugia), ora Cavi Italia S.p.a., è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umbria piombo di Spoleto (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 2 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IGI e IGI, con sede in Ellera Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dyrup e Co. di Casoria (Napoli), in liquidazione, è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.P., con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo), in amministrazione controllata dal 28 maggio 1981, è prolungata al 20 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comec, con sede in Verona e stabilimenti in S. Bonifacio (Verona), è prolungata al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tycon, con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Spettoli, con sede in Ferrara e stabilimento in Lughetto di Campagna Lupia (Venezia), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.A.V. - Fabbrica autoattrezzature venete, con sede legale in Roma, uffici commerciali e stabilimento in Brendola (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini industria, con sede legale in Roma e stabilimento in Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manfredi, con sede in Roma è cantieri in Pattada (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1981 al 10 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Saline di Milano, stabilimento di Volterra (Pisa), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosi, con sede e stabilimento di Cittaducale (Rieti) e filiali in Bari, Catania e Roma, è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Model Racing, in Montemarciano (Ancona), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sata Torcitura, in Ascoli Piceno, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio dorico - Marca Lola, in Falconara (Ancona), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroadriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo Electronics Co., con sede in Ancona e stabilimento in Passatempo di Osimo (Macerata), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni casa, con sede in Rieti e stabilimento in Cerreto d'Esi (Ancona), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igam, in Montecarotto (Ancona), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ascovetro, in Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e stabilimento in Sangemini (Terni), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Terni, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Lanificio San Magno, in Foligno (Perugia), è prolungata al 17 aprile 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pambuffetti, in Foligno, è prolungata al 21 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla New Daily American, in Roma, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, in Genova, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoraori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accornero sud, con sede in Viarigi (Asti) e stabilimento in Roccastrada (Grosseto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Union Carbide Italia, uffici di Milano e stabilimento di Forno Allone (Brescia), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Mella, in Ghedi (Brescia), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jollj Sportwear, in Sfruz (Trento), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer, in Rovereto (Trento), è prolungata al 19 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis, in Pravisdomini (Pordenone), è prolungata al 7 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite, in Udine, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bini, in Rovereto (Trento), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 24 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Sider italiana di Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. General Sider Europa di Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officina meccanica F.lli Passanti Giovanni e Renzo di Bagnacavallo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mosele Milena S.r.l. di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paramatti vernici, con sede e stabilimento in Greggio (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, con sede in Ascoli Piceno, è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Mo.Chi. S.p.a. - Compagnia monastirese chimici, in Sanluri (Cagliari), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mape di Bazzano (Bologna), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Iris, in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 14 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etnea vini di Catania, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ossigas, con sede in Bergamo e stabilimento di Riva Trigoso (Genova), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.P.E.A. di Teramo, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attività industrie abruzzesi - A.I.A. di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promozione attività Teramo - PAT, in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pasotti Giacomo, in Lumezzane (Brescia), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duplomatic, con sede a Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Busto Arsizio e Legnano (Milano), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induma, con sede legale in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poltrone Spazzoli di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, con sede in Bergamo e stabilimento in Savignano sul Panaro (Modena), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silmar di Casalecchio di Reno (Bologna), è prolungata al 21 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società editoriale del Corriere della Sera di Milano, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Paolo Sant'Agostino, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valigeria italiana - Valital, con sede e stabilimento in Monza, è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baumann Italia di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 4 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carimati, in Milano, è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paravia Elevators Service, in Polla (Salerno), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Universal sud, con stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrografite meridionale, con sede e stabilimento in Caserta, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società delle acque e delle terme di Boario, con sede in Roma e stabilimento in Darfo Boario (Brescia), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parke Davis, con sede legale in Milano ed unità produttive in Lainate (Milano) e Casatenovo (Como), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinco, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 23 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fivre, con sede legale in Milano e stabilimento in Pavia, e prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad italiana, in Chieti Scalo, è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alteco, in Montesilvano (Pescara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Penny, in Castagnole di Paese (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. American Laundry, con sede in Napoli e stabilimento in Melito (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da Cialini Annamaria, in S. Nicolò a Tordino (Teramo), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sila 82, in Catanzaro, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Dal Vera, in Susegana, è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pandosia, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 26 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sitec, con sede in Roma e stabilimento in Cosenza, è prolungata al 6 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo iniziative cosentine, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catalano arredamenti, in Gioia Tauro (Reggio Calabria), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuove industrie cosentine, in Castrovillari (Cosenza), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.A. - Officine meccaniche adriatiche di Colonnella (Teramo), è prolungata al 16 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine meccaniche fonderie Camplone e figli di Pescara, è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Nadian di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2630)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile. (Ordinanza 2 maggio 1984)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazioni di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;
Vista l'ordinanza ministeriale 18 aprile 1979 recante modificazione alle ordinanze ministeriali 8 febbraio 1979 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay;
Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 78/694/CEE del 28 luglio 1978 e successive modifiche relative alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile, adottate allo scopo di ridurre il rischio di introduzione del contagio aftoso nel territorio della Comunità per garantire la protezione del patrimonio zootecnico comunitario;
Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 84/106/CEE che modifica la predetta decisione n. 78/694/CEE;
Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni stabilite in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 889/1982 citato in premessa e l'accordo italo-brasiliano firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972 per quanto riguarda le pezzature di carne, è consentita l'importazione dal Brasile di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni bovine disossate — escluse le frattaglie — fresche, refrigerate o congelate originarie e provenienti dagli Stati del Brasile di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Gòias, Bahia ed Espirito Santo, dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *A* che deve scortare le carni stesse, redatto in italiano e portoghese;

b) carni refrigerate o congelate con osso o disossate di solipedi domestici ivi compresi cuori, lingue e fegati congelati, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e portoghese;

c) frattaglie bovine congelate originarie e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Caterina, Parana, Sao Paulo Rio de Janeiro, Goias, Bahia ed Espirito Santo, limitatamente a:

cuori completamente puliti;

fegati completamente puliti;

lingue completamente pulite, senza osso, cartilagini e tonsille, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato *C* che deve scortare le frattaglie stesse, redatto in italiano e portoghese.

Art. 2.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animali, di categorie e di provenienze indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di polizia sanitaria, anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, integrato dalla dichiarazione che le carni provengono da animali che non sono stati trattati con sostanze tireostatiche ed estrogene e che non contengono residui ad azione tireostatica ed estrogena.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dal Brasile di carni e frattaglie refrigerate o congelate bovine ed equine diverse dalle categorie e dalle provenienze indicate al precedente art. 1 nonché di carni e frattaglie di specie animali aftoso-sensibili.

Art. 4.

Non è consentita l'importazione dal Brasile di animali fessipedi vivi.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dal Brasile di organi, ghiandole e tessuti della specie bovina, ovina, caprina ed equina per la produzione di medicinali è consentita, limitatamente ai prodotti originari e provenienti dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Goias, Bahia ed Espirito Santo e a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in stabilimenti autorizzati ad esportare carni in Italia;

ottenuti da animali nati ed allevati negli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Goias, Bahia ed Esperito Santo, provenienti - qualora trattasi di bovini, ovini e caprini - da alleva-

menti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni.

Art. 6.

L'importazione di muscoli masseteri bovini (guancioli) dal Brasile è estesa agli Stati di Rio de Janeiro e Goias.

Detta importazione resta disciplinata dalla presente ordinanza nonché dalla ordinanza ministeriale 18 aprile 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 28 aprile 1979, modificata da ultimo dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984.

Art. 7.

E' abrogata l'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979, recante condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 22 maggio 1984

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) disossate, escluse le frattaglie, di animali della specie bovina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione . . . . . .

Numero del certificato di salubrità . . . .

Paese speditore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Goias, Bahia, Espirito Santo).

Ministero . .

Dipartimento . . . .

Riferimento . . . . (facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni:*

Carni (2) di . . . . (specie animale)

Natura dei pezzi (3) . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .

Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .

III. — *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da . . . . (luogo di spedizione)

a . . . (paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4) . . . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . . . .

IV. — *Attestato di sanità:*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Goias, Parana, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente nell'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2) le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3) le carni fresche disossate sopra descritto derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . ., il . . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) E' autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche disossate di animali della specie bovina, previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(3) L'importazione delle carni fresche è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea.

Paese di destinazione . . . .

Numero del certificato di salubrità . . . . . .

Paese speditore: Brasile.

Ministero . . . .

Dipartimento . . . .

Riferimento . . . . (facoltativo)

I. — *Identificazione delle carni:*

Carni di solipedi domestici.

Natura dei pezzi . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .

Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle carni:*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .

III. — *Destinazione delle carni:*

Le carni sono spedite da . . . . (luogo di spedizione)

a . . . . (paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio brasiliano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . ., il . . . .

(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) Carni fresche: *tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.*

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie (1) *di animali della specie bovina destinate alla spedizione verso la Comunità europea.*

Paese di destinazione .

Numero del certificato di salubrità .

Paese esportatore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Goias, Bahia, Espirito Santo).

Ministero

Dipartimento . . . .

Riferimento

(facoltativo)

I. — *Identificazione delle frattaglie*:

Frattaglie di bovini.

Natura delle frattaglie . . . .

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero degli imballaggi

Peso netto . . . .

II. — *Provenienza delle frattaglie*:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . .

III. — *Destinazione delle frattaglie*:

Le frattaglie sono spedite da . . . . .

(luogo di spedizione)

a . . . . . .

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

IV. — *Attestato di sanità*:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) Le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Goias, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo;

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva n. 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2) le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3) le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno tre ore.

Fatto a . . . ., il . . . . . .

. . . .

(Firma del veterinario ufficiale)

Sigillo

(1) E' autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati *a cui siano stati completamente asportate le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsille, di animali della specie bovina.*

(2) *Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.*

(2878)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984, n. 379, la strada statale n. 472 « Bergamina » modifica il caposaldo terminale da « innesto strada statale n. 9 a Lodi » a « innesto strada statale n. 235 presso Lodi » con riduzione dell'estesa da km 27+056 a km 25+538.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1984, n. 392, la strada statale n. 567 « del Benaco » inverte i capisaldi di itinerario assumendo la seguente successione: « *innesto strada statale n. 236* a Castiglione delle Stiviere - innesto strada statale n. 11 presso Desenzano del Garda » e rettifica la sua estesa da km 9+366 a km 8+923.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 88, il tratto iniziale della strada statale n. 407 « Basentana », compreso tra gli svincoli est ed ovest di Potenza, della lunghezza di m 6.042 viene riconosciuto autostrada e inserito nell'itinerario terminale del raccordo autostradale « Scalo Sicignano-Potenza » che viene a variare la sua estesa da km 45+928 a km 51+970 e altresì il suo caposaldo terminale da « Potenza » a « svincolo di Potenza est » sulla strada statale n. 7; il caposaldo iniziale della strada statale n. 407 « Basentana » è stabilito all'« innesto con la strada statale n. 7 al bivio per lo scalo di Vaglio di Basilicata » riducendo la sua estesa da km 109+300 a km 101+800 circa; il tratto di ex strada statale n. 407 compreso tra lo svincolo di Potenza est ed il bivio per lo scalo di Vaglio di Basilicata, viene attribuito alla strada statale n. 7 « via Appia »; il caposaldo iniziale della strada statale n. 92 « dell'Appennino meridionale » viene modificato da « innesto strada statale n. 94 presso Potenza » a « svincolo di Potenza ovest con il raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza » mantenendo invariato sia il tracciato che l'estesa; il caposaldo terminale della strada statale n. 94 « del Varco di Pietrastretta » viene rettificato da « innesto al km 45+928 del raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza » a « svincolo di Potenza ovest con il raccordo autostradale Scalo Sicignano-Potenza » restando invariato sia il tracciato che l'estesa.

(2583-2584-2585)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 29 maggio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1692,50	1692,50	1693,30	1692,50	1692,50	1692,17	1692,25	1692,50	1692,50	1692,50
Marco germanico	617,88	617,88	618,05	617,88	618 —	617,81	617,75	617,88	617,88	617,88
Franco francese	200,90	200,90	200,80	200,90	200,90	200,92	200,94	200,90	200,90	200,90
Fiorino olandese	548,34	548,34	548,35	548,34	548,25	548,42	548,50	548,34	548,34	548,34
Franco belga	30,327	30,327	30,30	30,327	30,30	30,32	30,316	30,327	30,327	30,32
Lira sterlina	2339,80	2339,80	2342 —	2339,80	2338,15	2339,50	2339,20	2339,80	2339,80	2339,80
Lira irlandese	1896,25	1896,25	1896 —	1896,25	1895,04	1896,62	1897 —	1896,25	1896,25	—
Corona danese	168,50	168,50	168,40	168,50	168,45	168,51	168,53	168,50	168,50	168,50
E.C.U.	1381,95	1381,95	1381,95	1381,95	1381,25	1382,47	1383 —	1381,95	1381,95	1381,95
Dollaro canadese	1306,50	1306,50	1307 —	1306,50	1306,05	1306,60	1306,70	1306,50	1306,50	1306,50
Yen giapponese	7,299	7,299	7,28	7,299	7,293	7,29	7,30	7,299	7,299	7,29
Franco svizzero	748,70	748,70	749,08	748,70	749 —	748,90	749,10	748,70	748,70	748,70
Scellino austriaco	87,94	87,94	87,98	87,94	87,95	87,97	88 —	87,94	87,94	87,94
Corona norvegese	216,82	216,82	216,75	216,82	216,65	216,86	216,90	216,82	216,82	216,82
Corona svedese	209,54	209,54	209,50	209,54	209,25	209,59	209,65	209,54	209,54	209,54
FIM	291,50	291,50	291,20	291,50	291,15	291,50	291,50	291,50	291,50	—
Escudo portoghese	12,06	12,06	12,10	12,06	12,08	12,13	12,20	12,06	12,06	12,06
Peseta spagnola	11,012	11,012	11 —	11,012	11 —	10,01	11,015	11,012	11,012	11,01

Media dei titoli del 29 maggio 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	58,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	97,400
» 6% » » 1970-85	95,800
» 6% » » 1971-86	91,550
» 6% » » 1972-87	87,300
» 9% » » 1975-90	89,250
» 9% » » 1976-91	86,100
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	101 —
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	107,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,850
» » » » 1- 6-1982/84	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,975
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,125
» » » » 1-10-1982/84	100,150
» » » » 1-11-1982/84	100,300
» » » » 1-12-1982/84	100,875
» » » » 1- 1-1983/85	100,100
» » » » 1- 2-1983/85	100,175
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,250
» » » » 1- 5-1983/85	100,25
» » » » 1- 6-1983/85	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/86	101,300
» » » » 1- 3-1982/86	101,325
» » » » 1- 5-1982/86	101,475
» » » » 1- 6-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,850
» » » » 1- 8-1982/86	100,850
» » » » 1- 9-1982/86	100,650
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	100,850
» » » » 1-12-1982/86	100,900
» » » » 1- 7-1983/86	99,400
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86	99,450
» » » » 1-10-1983/86	99,400
» » » » 1- 1-1983/87	100,550
» » » » 1- 2-1983/87	100,375
» » » » 1- 3-1983/87	100,550
» » » » 1- 4-1983/87	100,550
» » » » 1- 5-1983/87	100,575
» » » » 1- 6-1983/87	100,700
» » » » 1- 7-1983/88	100,325
» » » » 1- 8-1983/88	100,200
» » » » 1-10-1983/88	100,200
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	98,800
» » » 18% 1- 1-1985	101,250
» » » 17% 1- 5-1985	101,550
» » » 17% 1- 7-1985	101,675
» » » 17% 1-10-1985	101,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,775
» » » » 1983/90 11,50%	100,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1692,375
Marco germanico	617,815
Franco francese	200,92
Fiorino olandese	548,42
Franco belga	30,321
Lira sterlina	2339,50
Lira irlandese	1896,625
Corona danese	168,515
E.C.U.	1382,47
Dollaro canadese	1306,60
Yen giapponese	7,299
Franco svizzero	748,90
Scellino austriaco	87,97
Corona norvegese	216,86
Corona svedese	209,595
FIM	291,50
Escudo portoghese	12,13
Peseta spagnola	11,013

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario della facoltà di magistero dell'Università di Salerno alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1984, registro n. 22, foglio n. 357, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1983, n. 1204, è attribuito, unitamente al titolare dottor Fabrizio Braccini alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa.

(2530)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Smea Sud, in Pomezia

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 16.934.000 dovuto dalla S.p.a. Smea Sud, in Pomezia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Roma è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2691)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Annichiarico Francesco, in Taranto

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 58.965.249 dovuto dalla ditta Annichiarico Francesco, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto e incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2692)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. CP meccanica, in Ancarano

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 6.339.750 dovuto dalla S.r.l. CP meccanica, in Ancarano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2693)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Designazione della società di revisione per gli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 25 novembre 1983, n. 649

Al fine di consentire alla Commissione nazionale per le società e la borsa la designazione della società di revisione incaricata di redigere la relazione di stima prevista dall'art. 7 della legge 25 novembre 1983, n. 649, si invitano le società assoggettate alla disciplina di cui al citato art. 7 ad inviare alla CONSOB, via Isonzo, 19/*D*, Roma, una richiesta di designazione della società di revisione indicando altresì il nominativo della società di revisione che eventualmente già certifica il bilancio del soggetto emittente titoli o certificati.

(2879)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Martina Franca

Con deliberazione 5 marzo 1984, n. 1501, resa esecutiva ai sensi di legge, la giunta regionale ha approvato il piano regolatore generale del comune di Martina Franca (Taranto), con le modifiche introdotte d'ufficio, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica e riportate nella relazione n. 6764 del 24 febbraio 1984 del settore urbanistico regionale, facente parte integrante dello stesso provvedimento della giunta regionale.

(2846)

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita delle acque minerali «Dolomiti» e «Acquachiara»

Con provvedimento 13 marzo 1984, n. 1480, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.p.a. Norda Veneto, in Milano, via Giannone, 9, codice fiscale 05924620155, l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita delle acque minerali naturali «Dolomiti» e «Acquachiara», nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di P.E.T.

(2805)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 2 maggio 1984 il decreto del prefetto di Pola 30 aprile 1937, n. C. 2688, con il quale il cognome del sig. Giovanni Klobas, nato a Lanischie il 12 gennaio 1907, venne ridotto nella forma italiana di «Colbasso», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Pierina Braicovich e ai figli Anna ed Emilio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 8 marzo 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, Emilio Colbasso, nato a Lanischie il 9 ottobre 1932, residente a Trieste in via Forlanini n. 139, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Klobas».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Colbasso» assunto dalla moglie del sunnominato, sig.ra Silvana Dal Dan, nata a Udine il 22 marzo 1938, nonché nei confronti dei figli Luca Colbasso, nato a Trieste il 3 febbraio 1973 e Marco Colbasso, nato a Trieste il 1° febbraio 1977.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2586)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 novembre 1982, n. 5346/IX.

Rimborso di somme indebitamente pagate per diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo e diritti erariali.

Alle Intendenze di finanza (per il tramite dei Compartimenti doganali);
Ai Compartimenti doganali

In relazione ad alcuni quesiti qui pervenuti, si ribadisce che l'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 si applica alla fiscalità nazionale (esclusa l'I.V.A.), eccezion fatta per i casi di errore materiale, *e non alle risorse proprie*. Pertanto nel campo di applicazione del suddetto art. 19 è compreso l'art. 7 del T.U.L.D., nella cui sfera rientra attualmente la sola fiscalità interna, atteso che i regolamenti (CEE) n. 1430/79 e 1697/79 hanno disciplinato la materia della revisione dell'accertamento relativamente alle risorse proprie. I compartimenti doganali sono pregati di informare le dipendenti dogane.

Il direttore generale delle dogane: CANTIELLO

(2861)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica alla circolare n. 119. Legge 7 novembre 1949, n. 857. Disciplina dell'industria molitoria

(Circolare pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 117 del 28 aprile 1984)

La data della circolare citata in epigrafe invece di: «20 *marzo* 1984», deve leggersi: «20 *aprile* 1984».

(2862)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di seconda patologia chirurgica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2905)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiopatologia respiratoria . . . posti 1
istituto di audiologia (per le esigenze della cattedra) » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste alle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovrà essere prodotta distinta domanda per ogni posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(2906)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 149 del 31 maggio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ISVAP - Istituto per la vigilanza nelle assicurazioni private e di interesse collettivo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di primo grado.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Concessione di finanziamenti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 26 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Classe A

Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, viene aggiunto il seguente quarto alinea:

« — gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg per mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo ».

Art. 2.
Classe C

La prima parte dell'art. 6 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è così sostituita:

« Nella classe *C* sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche: ».

Art. 3.
Modificazioni dell'insediamento

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è sostituito dal seguente:

« A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche sostanzialmente diverse, per qualità e quantità, da quelle dello scarico preesistente ».

Art. 4.
Contenitori per lo stoccaggio dei liquami

L'art. 19 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 è così modificato:

i tre alinea sono sostituiti dai seguenti:

« La capacità utile complessiva non dovrà essere inferiore al volume di liquame prodotto in 90 giorni, valutato in base alla potenzialità massima dell'insediamento ».

« I contenitori a cielo aperto, destinati all'accumulo di liquame suinicolo, dovranno essere articolati in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a 45 giorni ».

« I contenitori a cielo aperto dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a 80 metri dagli edifici di civile abitazione, non inferiore a 20 metri dai confini di proprietà e non inferiore a 300 metri dai confini di zona agricola e all'interno di essa, salvo deroghe dell'autorità di controllo con speciale riferimento agli insediamenti esistenti ».

Art. 5.
Procedure per la presentazione dei programmi

I titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, che entro il termine previsto nell'art. 19 della stessa legge non abbiano adeguato i loro contenitori alle prescrizioni ivi indicate, debbono presentare all'autorità comunale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma contenente le caratteristiche tecniche dei contenitori, la loro ubicazione nonché i tempi della loro realizzazione.

Detti programmi potranno prevedere la realizzazione di opere anche a servizio di più insediamenti. In tal caso sarà presentato un unico programma con domanda congiunta dei titolari degli insediamenti interessati.

L'autorità comunale, esaminato il programma e valutata la sua validità, ne autorizza l'esecuzione con eventuali integrazioni e modifiche e fissa per la sua esecuzione un termine non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui si tratti di realizzare o adeguare i contenitori conformemente alle prescrizioni di cui al precedente art. 4. Qualora il programma comporti interventi di più complessa realizzazione e preveda forme di trattamento dei liquami, detto termine può essere elevato eccezionalmente fino ad un massimo di mesi ventiquattro. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, emanerà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri vincolanti per l'applicazione di tale deroga.

L'autorità comunale è tenuta a decidere sulla esecuzione dei programmi entro novanta giorni dalla loro presentazione. Decorso inutilmente detto termine, i titolari degli insediamenti di cui al primo comma eseguono i lavori conformemente ai programmi presentati.

La stessa autorità, verificata l'avvenuta realizzazione dei programmi, concede l'autorizzazione allo scarico.

Art. 6.
Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C

L'ottavo comma dell'art. 20 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 16 potranno essere modificate dall'autorità comunale con provvedimento motivato, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni, alle caratteristiche qualitative del liquame. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emanerà al riguardo direttive tecniche vincolanti ».

Art. 7.
Divieto di spandimento

L'art. 21 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti della classe *C* è vietato:

nelle aree urbane;

nelle aree di cava;

nelle aree di protezione primaria ai pozzi di alimentazione idrica ad uso civile;

nelle aree di rispetto dei corsi d'acqua non arginati di cui ai piani regolatori generali;

nelle superfici golenali aperte;

nelle riserve naturali;

nelle aree ricoperte da bosco, esclusi i pioppeti;

nelle aree calanchive;

nelle aree di rispetto dei monumenti, dei cimiteri degli edifici religiosi ubicati nelle zone extraurbane.

E' altresì vietato, salvo deroghe dell'autorità comunale che detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:

nelle aree di rispetto degli abitati previste dai piani regolatori generali;

nelle aree con pendenza superiore al 15 %;

nelle aree franose e geologicamente instabili;

nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

I provvedimenti istitutivi dei parchi naturali ed i relativi strumenti di pianificazione prevederanno norme specifiche circa le modalità di spandimento dei liquami con particolare riferimento alle aree agricole incluse nel perimentro dei parchi stessi ».

Art. 8.

Attività di coordinamento

Alla legge regionale n. 7 del 29 gennaio 1983 viene aggiunto il seguente:

« Art. 42. - *Coordinamento delle province e del comitato circondariale di Rimini.* — Ai fini della uniforme applicazione della presente legge, le province ed il comitato circondariale di Rimini svolgono attività di coordinamento, omogeneizzazione ed informazione nei confronti dei comuni tenendo conto altresì delle direttive emanate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. L'attività di coordinamento è finalizzata anche alla redazione dei piani di risanamento di bacino di cui alla legge regionale 1° febbraio 1983, n. 9.

Tale attività riguarda in particolare:

l'applicazione della normativa sullo smaltimento dei liquami delle imprese agricole sul suolo;

l'individuazione delle aree destinate a tale smaltimento, nonché delle quantità consentite, con riferimento all'art. 20 della presente legge.

Al fine di rendere uniformi le attivtià di cui ai commi precedenti è istituito un comitato permanente, presieduto dall'assessore regionale competente per materia, e composto da un rappresentante per ciascuna provincia e comitato circondariale di Rimini nonché da tre funzionari regionali, esperti nelle discipline attinenti la materia nominati dalla giunta regionale.

I comuni sono tenuti ad inviare periodicamente alla Regione, alle province e al comitato circondariale di Rimini, i dati e gli elementi conoscitivi riguardanti l'applicazione della presente legge ».

Art. 9.

Contributi regionali

La regione Emilia-Romagna concede contributi alle imprese agricole dedite all'allevamento suinicolo che attuino nuovi interventi volti ad adeguare i rispettivi impianti alle prescrizioni della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 e della presente legge nonché a migliorare le tecniche di trattamento e le modalità di smaltimento dei liquami provenienti dagli allevamenti stessi.

I contributi consistono in finanziamenti in capitale calcolati in percentuale delle spese ammissibili determinate ai sensi del successivo articolo, fino ad un massimo del 45% delle stesse.

Ai fini della formazione del programma degli interventi da parte della Regione saranno prioritariamente considerati:

i titolari degli allevamenti suinicoli che abbiano realizzato, successivamente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1983, n. 7 ed entro il termine di cui all'art. 19 della legge stessa, interventi ad essa conformi;

gli interventi realizzati da imprese di medie dimensioni i cui edifici per il ricovero stabile degli animali siano compresi tra un minimo di 300 mq ed un massimo di 3.000 mq;

gli interventi che prevedano la realizzazione di strutture di tipo consortile per lo stoccaggio e/o lo smaltimento dei liquami;

gli interventi che adottino soluzioni tecnologiche finalizzate al recupero delle sostanze utili ai fini agronomici e al contenimento dei consumi idrici;

gli interventi che assicurino il contenimento dei carichi di nutrienti sversati in corpi idrici superficiali aventi influenza sul fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque costiere;

gli interventi localizzati nei bacini idrografici di maggior degrado ambientale e nelle zone di massima concentrazione suinicola.

Art. 10.

Domande di contributo

I titolari degli insediamenti di cui al primo comma del precedente articolo che intendano usufruire del contributo regionale dovranno presentare il programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge oltre che all'amministrazione comunale ai sensi del precedente art. 5 anche all'amministrazione provinciale competente per territorio o al comitato circondariale di Rimini a corredo della domanda di finanziamento. Ai fini della concessione del contributo la domanda dovrà comprendere il progetto dei lavori, delle opere e delle forniture corredato della documentazione amministrativa e tecnico-economica necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9 nonché per valutare la validità dell'intervento, i costi del medesimo ed i benefici ambientali conseguenti. Il programma dovrà essere altresì corredato di un piano economico da cui risulti la copertura finanziaria dell'investimento complessivo.

Nel caso di cui al primo alinea del terzo comma del precedente art. 9, la domanda di finanziamento da presentare alle amministrazioni provinciali e al circondario di Rimini dovrà essere corredata dalla documentazione a suo tempo prodotta dall'autorità comunale.

Art. 11.

Programma degli interventi

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, sentite le organizzazioni imprenditoriali del settore maggiormente rappresentative, propongono alla giunta regionale gli interventi da ammettere al contributo selezionandoli in base ai criteri di cui al precedente art. 9.

Gli enti proponenti dovranno motivare le scelte operate e determinare l'ordine di priorità degli interventi proposti, sulla base di valutazioni comparate dei programmi ad essi presentati tenendo conto sia degli aspetti tecnico-economici dei medesimi sia dei benefici ambientali conseguenti.

Le amministrazioni provinciali ed il circondario di Rimini determinano altresì, per ciascuno degli interventi proposti, la spesa ammissibile a contributo in linea tecnico-economica.

La giunta regionale, operando se del caso ulteriori selezioni delle proposte presentate dai predetti enti in base ai criteri di cui al precedente art. 9, approva il programma degli interventi nei limiti dei mezzi finanziari disponibili e provvede a determinare l'entità dei contributi da corrispondere ai soggetti beneficiari.

Per essere inseriti nel programma regionale gli interventi dovranno avere conseguito l'autorizzazione della competente autorità comunale, ai sensi del precedente art. 5, terzo comma.

La giunta regionale provvede alle determinazioni di cui sopra sentita la competente commissione consiliare.

Art. 12.

Erogazione dei contributi

All'erogazione dei finanziamenti provvede la giunta regionale secondo le seguenti modalità:

il 50% del contributo concesso verrà corrisposto a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (o documentazione equivalente) vistato per conferma da parte del comune competente per territorio, da cui risulti che l'intervento è stato realizzato almeno per un importo corrispondente;

il rimanente 50% a presentazione del rendiconto delle spese complessivamente sostenute e previo accertamento della completa realizzazione del programma autorizzato e del raggiungimento degli obiettivi di risanamento prefissati, da eseguirsi a cura dell'amministrazione comunale competente.

Nel caso di esecuzione ridotta dell'intervento, la giunta regionale ne valuta l'entità e la qualità ai fini di concedere una corrispondente riduzione del contributo inizialmente assegnato, sempreché si tratti di intervento che conservi validità tecnica e sia conforme ai criteri di cui al precedente art. 9.

Art. 13.
Validità di domande di autorizzazione e denunce

Le domande di autorizzazione e le denunce, presentate dopo le scadenze di cui all'art. 9 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, si ritengono comunque validamente presentate se inoltrate all'autorità competente entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per la parte concernente i contributi in capitale, la regione Emilia-Romagna fa fronte con le disponibilità residue allocate al cap. 37345 del bilancio pluriennale 1983-85.

Per quanto riguarda le spese inerenti l'espletamento dei compiti e funzioni affidati alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 marzo 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. **14.**
Modificazione della legge regionale 22 maggio 1980, n. 39, recante norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 26 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 39, è così modificato:

« Per fare fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica, di competenza dei comuni e delle province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la giunta regionale ha facoltà, con propria deliberazione, di finanziare, in parte o totalmente, l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, il riattamento, l'ampliamento, lo acquisto di opere scolastiche e loro pertinenze.

In caso di urgente necessità, anche indipendentemente da eventi imprevisti ed imprevedibili, la giunta regionale ha la facoltà di proporre al consiglio regionale il finanziamento totale o parziale degli interventi di cui al primo comma del presente articolo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna addì 23 marzo 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. **15.**
Norma modificativa dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 26 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il limite di L. 30.000.000, previsto dal primo e secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, già modificato in L. 50.000.000 dalla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, è elevato a L. 150.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 marzo 1984

TURCI

(1884)

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1984, n. **16.**
Formazione del secondo piano sanitario regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *aprile* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E PROCEDURE DI FORMAZIONE DEL PIANO

Art. 1.
Riferimenti e finalità

Il secondo piano sanitario dell'Emilia-Romagna è formato con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi indicati dal piano sanitario regionale per il triennio 1981-83 ed alle linee di intervento per la promozione della salute contenute nel piano poliennale 1982-85, tenuto conto altresì delle modificazioni intervenute nella situazione epidemiologica regionale, nonché dei vincoli programmatici e dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti dalle disposizioni nazionali.

Allo scopo di assicurare continuità alla programmazione poliennale e fermi restando gli obiettivi previsti dall'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, il secondo piano sanitario deve essere, in particolare, finalizzato:

alla tutela dell'igiene ambientale ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, definendo ed aggiornando nelle unità sanitarie locali mappe territoriali dei rischi più gravi e diffusi;

alla tutela della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, anche attraverso l'organizzazione di adeguate forme di intervento preventivo ed assistenziale nel corso della gravidanza e del parto e la prevenzione di situazioni di rischio e di malattia nella popolazione infantile ed in età evolutiva;

alla tutela della salute degli anziani, con particolare riguardo allo sviluppo ed al potenziamento di interventi specialistici e ad alta intensità assistenziale volti a prevenire potenziali situazioni di emarginazione, specie in presenza di patologie invalidanti;

alla tutela della salute dei tossicodipendenti ed ai relativi interventi di prevenzione e di educazione sanitaria;

alla tutela della salute mentale ed alla migliore organizzazione degli interventi terapeutici a livello ambulatoriale, residenziale ed ospedaliero;

alla prevenzione degli handicaps ed al miglioramento dell'assistenza sanitaria a favore di persone colpite da menomazioni fisiche o sensoriali, con particolare riferimento ai trattamenti atti a contenere processi di aggravamento e a realizzare il massimo recupero funzionale;

allo sviluppo delle prestazioni erogate in regime di spedalizzazione diurna e, contemporaneamente, al contenimento del numero dei ricoveri ed alla riduzione della durata della degenza ospedaliera;

all'adeguamento funzionale ed organizzativo del complesso delle attività connesse con i trattamenti in condizioni di emergenza-urgenza;

alla lotta alle malattie di maggior diffusione nel territorio regionale con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, tumorali e dismetaboliche.

Art. 2.
Azioni programmatiche

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, il secondo piano sanitario regionale deve, fra l'altro, prevedere:

il potenziamento del sistema informativo sanitario in modo da assicurare una corretta gestione dei flussi informativi correnti e la raccolta ed elaborazione dei dati per la gestione dei servizi e per la programmazione degli interventi di interesse regionale e locale;

la promozione di specifiche iniziative per l'aggiornamento professionale del personale che opera nelle strutture e nei servizi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano sanitario regionale;

l'attuazione di programmi di educazione sanitaria principalmente rivolti alle abitudini alimentari e di vita della popolazione.

Per garantire la coordinata realizzazione sul territorio regionale delle finalità e delle azioni programmatiche previste dal presente titolo, il secondo piano sanitario regionale detta specifici standards per la organizzazione ed il funzionamento dei servizi, prevedendo, altresì, eventuali interventi di riequilibrio territoriale, con particolare riguardo alla dotazione di personale e di attrezzature e alle modalità di integrazione delle attività private con quelle pubbliche a livello ambulatoriale ed ospedaliero.

Art. 3.
Procedure per la formazione

Alla formazione del secondo piano sanitario regionale concorrono, secondo le indicazioni dei commi successivi, i comuni, le associazioni dei comuni e le comunità montane di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, le province, il circondario di Rimini, nonché le assemblee di comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, costituite ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6 « Norme sul riordino istituzionale ».

Le associazioni dei comuni e le comunità montane predispongono e fanno pervenire alle amministrazioni provinciali ed al circondario di Rimini, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, osservazioni e proposte deliberate dalle rispettive assemblee generali, in ordine alla programmazione e all'organizzazione delle strutture, dei servizi e dei presidi sanitari, formulate sulla base dei riferimenti e delle finalità previsti dal precedente art. 1. Le associazioni dei comuni degli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 devono inviare le osservazioni e le proposte esclusivamente alle assemblee di comuni per la programmazione costituite ai sensi del citato art. 9, ultimo comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6. Copia di tali deliberazioni dev'essere trasmessa, entro lo stesso termine, alla giunta regionale.

Le osservazioni e le proposte devono essere corredate del parere dei comuni appartenenti alle associazioni e alle comunità montane.

Le proposte debbono riguardare il periodo di un triennio.

Nella formulazione delle osservazioni e delle proposte deve essere assicurata la più ampia partecipazione delle forze sociali e degli operatori della sanità a livello locale.

Le amministrazioni provinciali, il circondario di Rimini e le assemblee di comuni per la programmazione costituite negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 promuovono e coordinano l'attività di formazione delle proposte di programmazione sanitaria negli ambiti territoriali di rispettiva competenza ed entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma debbono deliberare e trasmettere alla giunta regionale il proprio parere sulle osservazioni e le proposte loro pervenute nonché specifiche indicazioni relativamente alla distribuzione territoriale dei presidi e servizi ed alla localizzazione dei presidi multizonali.

Il mancato concorso di uno o più dei soggetti di cui al primo comma nei termini previsti dal presente articolo, non costituisce impedimento per la giunta regionale a provvedere alla predisposizione del piano.

Entro il termine indicato al precedente secondo comma, la giunta regionale promuove l'acquisizione di osservazioni e proposte delle università degli studi della Regione.

Art. 4.
Direttiva regionale

Al fine di garantire la formulazione delle osservazioni, delle proposte e dei pareri di cui all'articolo precedente secondo uno schema uniforme, la giunta regionale emana un'apposita direttiva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
Comitato tecnico-consultivo

Per la predisposizione del secondo piano sanitario regionale, per la sua verifica e gli eventuali aggiornamenti, nonché per la valutazione delle esigenze di integrazione e modifica del piano sanitario 1981-83 nel periodo di estensione della sua validità ai sensi delle disposizioni del titolo II della presente legge, la giunta regionale si avvale di un apposito comitato tecnico composto di 25 membri scelti tra persone interne od esterne all'amministrazione regionale, esperti in programmazione sanitaria, igiene pubblica, igiene e organizzazione ospedaliera, assistenza sanitaria, scienze giuridiche e amministrative e scienze economiche e sociali.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale alla sanità, che può di volta in volta delegare un membro dello stesso a presiederlo in sua vece.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un collaboratore regionale designato dall'assessore alla sanità.

Il comitato è costituito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il comitato resta in carica fino al termine del periodo di validità del secondo piano sanitario regionale.

Il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 14, è sciolto.

Art. 6.
Formazione e attuazione del piano

Il secondo piano sanitario regionale è formato in base alle norme della presente legge ed è approvato con legge regionale nell'osservanza della procedura prevista dal terzo comma dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo II
ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO SANITARIO 1981-83

Art. 7.
Periodo di validità

Il periodo di validità del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, è esteso fino all'entrata in vigore del secondo piano sanitario della Regione.

Durante il periodo di cui al primo comma mantengono validità, salvo quanto diversamente stabilito dalle disposizioni del presente titolo, le norme della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, e dei suoi allegati con le modificazioni ad esse apportate ai sensi dell'art. 14 della legge medesima, nonché gli atti adottati dalla Regione in attuazione di specifiche previsioni delle suddette norme.

Art. 8.
Modificazioni e integrazioni del piano sanitario regionale 1981-83

Ferma restando la possibilità di modificazioni delle determinazioni del piano sanitario regionale 1981-83 ai sensi dell'articolo 14, ultimo comma, della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, sulla base delle risultanze della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano stesso, fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del secondo piano sanitario regionale, il consiglio regionale può deliberare programmi settoriali, vincolanti per le unità sanitarie locali, nell'ambito delle linee di intervento del piano poliennale 1982-85, nonché per le finalità indicate all'art. 1 della presente legge.

Art. 9.
Limiti di applicazione

Ove nel periodo di estensione della validità del piano sanitario regionale 1981-83 entrino in vigore norme nazionali per la disciplina della materia prevista dallo stesso piano sanitario regionale, quest'ultimo troverà applicazione limitatamente alle disposizioni non in contrasto con quelle nazionali.

Il consiglio regionale provvederà ad adeguare e ad armonizzare alla normativa nazionale le disposizioni del piano sanitario regionale incompatibili con essa.

Art. 10.
Finanziamento

Al finanziamento del piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, durante il periodo di estensione della sua validità, si provvede sulla base degli stanziamenti iscritti nella legge di bilancio della regione Emilia-Romagna con riferimento alle quote assegnate nel bilancio dello Stato sul fondo sanitario nazionale.

Le assegnazioni annuali e poliennali di fondi destinati al finanziamento della spesa corrente vincolata e della spesa in conto capitale sono disposte dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale con riferimento agli obiettivi e ai piani di cui all'art. 1 nonché agli eventuali programmi deliberati ai sensi del precedente art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 aprile 1984

TURCI

(2238)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1984, n. 3.

Ulteriori integrazioni e rettifiche alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, come modificato e rettificato dalla legge regionale 11 giugno 1975, n. 65, concernente: « Provvidenze per il settore vitivinicolo ».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 23 gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 3, titolo II « Istituzione della *commissione regionale per i problemi vitivinicoli* », *della legge* regionale 17 settembre 1974, n. 46, recante norme per « Provvidenze per il settore vitivinicolo » dopo il punto « 1) dal direttore della sezione operativa periferica di Velletri dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti », inserito con il primo comma dell'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1975, n. 65, vengono aggiunti i seguenti punti:

« *m*) dal direttore dell'istituto di ortofloroarboricoltura, della facoltà di agraria dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, in qualità di docente del corso di viticoltura;

n) dal direttore dell'istituto di microbiologia e tecnologie agrarie, della facoltà di agraria dell'Università degli studi della *Tuscia di Viterbo, in qualità di docente del corso di enologia* ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, come modificato dal secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 11 giugno 1975, n. 65, è sostituito dal seguente:

« La nomina dei componenti la commissione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) e *n*) dell'art. 3 avviene con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, sentita la commissione consiliare permanente agricoltura ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 gennaio 1984

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *gennaio* 1984.

(2667)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227